REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2012

che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (¹), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e garantire il pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), di seguito «la convenzione», sono necessarie apposite disposizioni.
- (2) Al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97 e del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (²), è necessario stabilire i modelli cui devono corrispondere le licenze, i certificati e gli altri documenti previsti da tali regolamenti.
- (3) In occasione della quindicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010, sono state modificate varie risoluzioni riguardanti, tra l'altro, l'armonizzazione delle licenze e dei certificati e la modifica dei codici di origine. È quindi necessario tenere conto di tali risoluzioni e modificare opportunamente i modelli. Sono inoltre necessarie modifiche volte a rendere tali documenti più chiari per gli utilizzatori e per le amministrazioni nazionali.
- (4) Occorre pertanto definire condizioni uniformi per l'uso di tali formulari mediante modelli, istruzioni e spiegazioni, da utilizzare in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 865/2006.
- (5) Tali condizioni uniformi devono essere adottate in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3).

Occorre pertanto che esse siano incluse in un regolamento di esecuzione distinto dal regolamento (CE) n. 865/2006.

- (6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 865/2006.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizione generale

Il presente regolamento disciplina la struttura e le specifiche tecniche dei formulari per le licenze, i certificati e gli altri documenti di cui al regolamento (CE) n. 338/97 e al regolamento (CE) n. 865/2006. La struttura e le specifiche tecniche sono precisate per i seguenti documenti:

- 1) licenze di importazione;
- 2) licenze di esportazione;
- 3) certificati di riesportazione;
- 4) certificati di proprietà personale;
- 5) certificati di collezione di campioni;
- 6) notifiche di importazione;
- 7) certificati per mostra itinerante;
- fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante;
- 9) i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97;
- 10) le etichette di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Articolo 2

Formulari

- 1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale, i certificati di collezione di campioni e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato I.
- 2. I formulari sui quali sono redatte le notifiche di importazione sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato II. Essi possono contenere un numero di serie.
- 3. I formulari sui quali sono redatti i certificati per mostra itinerante e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato III.
- 4. I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante sono conformi al modello riportato nell'allegato IV.
- 5. I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, come pure le domande per il rilascio di tali certificati, sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato V del presente regolamento.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, in luogo del testo prestampato, le caselle 18 e 19 contengano unicamente le pertinenti certificazioni o autorizzazioni oppure entrambe.

6. L'etichetta di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, è conforme al modello riportato nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 3

Specifiche tecniche dei formulari

- 1. Per i formulari di cui all'articolo 2 è utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a $5.5 \, \text{g/m}^2$.
- 2. Il formato dei formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, è di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.
- 3. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è del colore seguente:

- a) bianco per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici:
- b) giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare;
- c) verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;
- d) rosa per il formulario n. 4, la copia per l'organo di gestione emittente;
- e) bianco per il formulario n. 5, la domanda.
- 4. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è del colore seguente:
- a) bianco per il formulario n. 1, l'originale;
- b) giallo per il formulario n. 2, la copia per l'importatore.
- 5. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:
- a) giallo per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
- b) rosa per il formulario n. 2, la copia per l'organo di gestione emittente;
- c) bianco per il formulario n. 3, la domanda.
- 6. La carta utilizzata per i fogli aggiuntivi e le etichette di cui all'articolo 2, rispettivamente paragrafi 4 e 6, è di colore bianco.
- 7. I formulari di cui all'articolo 2 sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione indicate dagli organi di gestione di ciascuno Stato membro. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.
- 8. Gli Stati membri provvedono a stampare i formulari di cui all'articolo 2; i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, possono essere predisposti nell'ambito di una procedura informatizzata di rilascio delle licenze e dei certificati.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:

- 1) gli articoli 2 e 3 sono soppressi;
- 2) gli allegati da I a VI sono soppressi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2012

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

UNIONE EUROPEA

IT

-								
1	1.	Esportatore/Riesportatore		LICENZA/CERTIF			N.	
				☐ IMPORTAZIO			2. Ultimo	giorno di validità:
				☐ ESPORTAZIO				
			RIESPORTAZ	ZIONE				
				ALTRO:				
ORIGINALE	3. 1	importatore		STE				internazionale di nacciate di estin-
				4. Paese di (ri)es	sportazione			
				5. Paese di impo	ortazione			
1		ndirizzo autorizzato presso il quale sa della specie di cui all'allegato A	ranno custoditi gli esemplari vi	vi 7. Organo di ges	tione emittente			
		Descrizione degli esemplari (compres	si marcature, sesso, data di na	a- 9. Massa netta (k	kg)	10. Q	uantità	
		scita per gli animali vivi)		11. Appendice CITES	12. Allegato UE	13. O	rigine	14. Scopo
				15. Paese di orig	jine			
			16. N. licenza		17. Da	ata di rilaso	pio	
				18. Paese di ultir	ma riesportazione			
				19. N. di certifica	ato	20. Da	ata di rilaso	cio
	21.	Nome scientifico della specie		-	-			
	22.	Nome comune della specie						
	23.	Annotazioni particolari						
		La presente licenza/il presente certific preparazione al trasporto di animali s internazionale dei trasporti aerei (IAT	elvatici vivi e, in caso di traspo					
	24.	La documentazione di (ri)esportazion	ne dal paese di (ri)esportazion	e: 25. La 🔲 impor	tazione 🔲 esporta	zione [riesporta	azione
		☐ è stata consegnata all'organo di	gestione emittente	delle merci d	di cui sopra è autor	rizzata		
		deve essere consegnata all'ufficio di introduzione	o doganale di frontiera nel luoç	Firma e timb	oro ufficiale:			
					nzionario che rilasc	na raut	orizzazione	:
	26.	Numero della lettera di carico / di tr	asporto aereo:	Luogo e data	a del rilascio:			
	27.	Riservato all'ufficio doganale		Firma e timbro ut	fficiale:			
				Documento dogan	ale			
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Numero di animali deceduti durante il	Tipo:				
			trasporto	Numero:				
				Data:				

- 1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
- 2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
- 3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- 5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- 6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
- 8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
- 12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
- 13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
 - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
 - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
 - O Esemplari pre-convenzione (1)
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

- 14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/ importati:
 - B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
 - E Didattico
 - G Giardini botanici
 - H Trofei di caccia
 - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
 - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
 - N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
 - P Personale
 - Q Circhi e mostre itineranti
 - S Scientifico
 - T Commerciale
 - Z Zoo
- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
- Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23-25. Riservato al servizio ufficiale.
- 26. L'importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
- Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nell'Unione, ovvero dell'ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) deve essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.

2	1. E	Esportatore/Riesportatore		LI	CENZA/CERT	IFICATO		N.	
] IMPORTAZIO	ONE			
					ESPORTAZIO	ONE			
					RIESPORTA	ZIONE			
lare					ALTRO:				
Copia per il titulare	3. li	mportatore			STE				nternazionale di acciate di estin-
ၓ				4.	4. Paese di (ri)esportazione				
				5.	Paese di imp	ortazione			
2		ndirizzo autorizzato presso il quale sa lella specie cui all'allegato A	ranno custoditi gli esemplari	vivi 7.	Organo di ge	stione emittente			
		Descrizione degli esemplari (compres cita per gli animali vivi)	si marcature, sesso, data di	na- 9.	Massa netta	(kg)	10. Q	uantità	
				1	I. Appendice CITES	12. Allegato UE	13. O	rigine	14. Scopo
				15	5. Paese di ori	gine			
				16	6. N. licenza		17. Da	ata di rilasc	io
			18	3. Paese di ult	ima riesportazione				
				19	9. N. di certific	ato	20. Da	ata di rilasc	io
	21.	Nome scientifico della specie							
	22.	Nome comune della specie							
	23.	Annotazioni particolari							
		La presente licenza/il presente certific preparazione al trasporto di animali s internazionale dei trasporti aerei (IAT	elvatici vivi e, in caso di tras						
	24.	La documentazione di (ri)esportazion	. , , ,	one: 2		rtazione 🔲 esporta	_] riesporta	zione
		□ è stata consegnata all'organo di□ deve essere consegnata all'ufficio				di cui sopra è auto bro ufficiale:	rizzata		
		di introduzione	o doganale di nontiera nei id	ogo	Tima C tim	bio uniciale.			
				Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione: Luogo e data del rilascio:					
	26.	Numero della lettera di carico / di tr	asporto aereo:						
	27.	Riservato all'ufficio doganale			irma e timbro ι				
		3,	Numero di animali dece- duti durante il trasporto	Tip	no: mero:				

- 1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
- 2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
- 3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- 5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- 6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
- 8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
- 12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
- 13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
 - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
 - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
 - O Esemplari pre-convenzione (1)
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

- 14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/ importati:
 - B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
 - E Didattico
 - G Giardini botanici
 - H Trofei di caccia
 - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
 - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
 - N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
 - P Personale
 - Q Circhi e mostre itineranti
 - S Scientifico
 - T Commerciale
 - Z Zoo
- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
- Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23-25. Riservato al servizio ufficiale.
- 26. L'importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
- Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nell'Unione, ovvero dell'ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) deve essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.

ci doganali ω	1.	Esportatore/Riesportatore		LICENZA/CERT IMPORTAZIO ESPORTAZIO RIESPORTA ALTRO:	ONE ONE		N. 2. Ultimo	giorno di validità:		
Copia da restituire dagli uffici doganali all'organo di gestione emittente *	3. 1	mportatore		Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione						
stitui o di ç				4. Paese di (ri)esportazione						
da re rgano				5. Paese di imp	ortazione					
Copia ω all'o	6. I	ndirizzo autorizzato presso il quale sarar /ivi della specie di cui all'allegato A	no custoditi gli esemplari	7. Organo di ge	stione emittente					
		Descrizione degli esemplari (compresi r	narcature, sesso, data di	9. Massa netta	(kg)	10. Q	uantità			
	<u>'</u>	nascita per gli animali vivi)	11. Appendice CITES	12. Allegato UE	13. O	rigine	14. Scopo			
				15. Paese di origine						
ente				16. N. licenza		17. Da	ata di rilasc	io		
a prese one.				18. Paese di ult	ima riesportazione					
iella CITES, la i (ri)esportazio				19. N. di certific	ato	20. Da	ata di rilasc	io		
	21. Nome scientifico della specie									
ice I d aese d	22. Nome comune della specie									
a specie iscritte nell'appendice I della CITES, la presente all'organo di gestione del paese di (ri)esportazione.	23. Annotazioni particolari La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)									
ecie is gano o	24.	La documentazione di (ri)esportazione zione:	dal paese di (ri)esporta-							
				delle merci di cui sopra è autorizzata						
esemplari appartanenti fini della presentazione		□ è stata consegnata all'organo di ge□ deve essere consegnata all'ufficio		Firma e timbro ufficiale:						
riappa presel		luogo di introduzione		Nome del fi	unzionario che rilasc	via l'aut	orizzazione			
empla i della					ta del rilascio:	na rado	JIIZZAZIONE	•		
e dies e aifin										
rtazion: iedentƙ		N		_						
i impor al richi		Numero della lettera di carico / di tras	porto aereo:		60 1 1					
enza d stituita	27.	Riservato all'ufficio doganale		Firma e timbro ı	ипісіаіе:					
na lisc ere re	Documento doganale									
o di ui uò ess		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	mero di animali dece- ti durante il trasporto	Tipo: Numero:						
Nel caso di una liscenza di importazione di copia può essere restituita al richiedente ai		ta	Data:							
*										

- 1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
- 2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
- 3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- 5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- 6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
- 8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
- 12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
- 13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
 - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
 - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
 - O Esemplari pre-convenzione (1)
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

- 14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/ importati:
 - B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
 - E Didattico
 - G Giardini botanici
 - H Trofei di caccia
 - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
 - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
 - N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
 - P Personale
 - Q Circhi e mostre itineranti
 - S Scientifico
 - T Commerciale
 - Z Zoo
- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
- Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23-25. Riservato al servizio ufficiale.
- L'importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
- Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nell'Unione, ovvero dell'ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) deve essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.

4	1.	Esportatore/Riesportatore		LIC	ENZA/CER	TIFIC	CATO		N.		
te					IMPORTAZ	IONE	≣			mo giorno di	
itten					ESPORTAZ	ZION	E		vali	dità:	
em					RIESPORTAZIONE						
tione					ALTRO:						
COPIA per l'organo di gestione emittente	3.	Importatore			STE	3				internazionale e minacciate di	
er I'c				4.	Paese di ((ri)es _l	oortazione				
PIA F				5.	Paese di i	mpor	tazione				
გ 4	6.	Indirizzo autorizzato presso il quale vivi della specie di cui all'allegato A		lari 7.	Organo di	gest	ione emittente				
	8.	Descrizione degli esemplari (comp nascita per gli animali vivi)	oresi marcature, sesso, data	di 9.	Massa net	tta (k	g)	10. Qu	uantità		
		,		11.	Appen- dice CITES	12.	Allegato UE	13. Ori	gine	14. Scopo	
				15.	Paese di d	origin	е				
			16. N. licenza 17.					17. Da	ta di rilas	cio	
				18.	Paese di ι	ultima	a riesportazione	9			
				19.	N. di certif	ficato		20. Da	ta di rilas	cio	
	21.	Nome scientifico della specie									
	22.	Nome comune della specie									
	23.	Annotazioni particolari									
		La presente licenza/il presente certif e la preparazione al trasporto di a dall'Associazione internazionale dei	animali selvatici vivi e, in cas								
	24.	La documentazione di (ri)esportazio	ne dal paese di (ri)esportazio	ne: 25	. La 🔲 imp	oortaz	zione 🔲 espor	rtazione	☐ riespo	ortazione	
		☐ è stata consegnata all'organo di	gestione emittente		delle merc	ci di (cui sopra è aut	torizzata			
		deve essere consegnata all'uffici di introduzione	io doganale di frontiera nel lud	ogo	Firma e tir	mbro	ufficiale:				
					Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione::						
					Luogo e d	data d	del rilascio:				
	26.	Numero della lettera di carico / di t	rasporto aereo:								
	27.	Riservato all'ufficio doganale		Fir	ma e timbro	uffic	iale:				
				Doc	umento dog	anale	e				
		Quantità / massa netta (kg) effet- tivamente importata o (ri)esporta-	Numero di animali dece- duti durante il trasporto	Tipo):						
		ta	,	Nun	nero:						
				Data	a:						

5	1.	Esportatore/Riesportatore		ENZA/CERTIF					
			_	IMPORTAZIOI ESPORTAZIO					
			☐ RIESPORTAZIONE						
				ALTRO:					
DOMANDA	3.	Importatore		CIE	Convenzione flora e di faun zione	sul commercio na selvatiche mi	internazionale di nacciate di estin-		
			4.	Paese di (ri)e	esportazione				
			5.	Paese di imp	ortazione				
5	6.	Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A	7.	Organo di ge	stione emittente				
	8.	Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9.	Massa netta	(kg)	10. Quantità			
			11.	Appendice CITES	12. Allegato UE	13. Origine	14. Scopo		
			15.	Paese di orig	jine				
				N. licenza		17. Data di rilas	scio		
				Paese di ultin	ma riesportazione				
			19.	N. di certifica	ito	20. Data di rilas	scio		
	21.	Nome scientifico della specie							
	22.	Nome comune della specie							
	23.	Richiedo con la presente la licenza/il certificato di cui sopra							
		Osservazioni (ad esempio scopo dell'introduzione, dettagli relativi all	'allog	ıgio degli esen	mplari vivi, ecc.)				
Accludo la documentazione giustificativa prescritta e dichiaro o per quanto di mia conoscenza le informazioni fornite sono corre e veritiere. Dichiaro che in precedenza non è stata respinta alcu domanda di licenza/certificato relativa agli esemplari sopra indic									
			Firn	าล					
	CIT	animali vivi devono essere trasportati in conformità delle norme ES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali sel- vi vivi o, in caso di trasporto aereo, delle norme concernenti gli nali vivi pubblicata dall'Associazione internazione dei traporti ae-		ne del richiede	ente				
	anır rei	nali vivi pubblicata dall'Associazione internazione dei traporti ae- IATA)	Luo	go e data					

- 1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
- 2. Non pertinente.
- Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- 5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- 6. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.
- 8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda di licenza o di certificato.
- 12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
- 13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
 - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
 - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
 - O Esemplari pre-convenzione (1)
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
- 14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/ importati:
 - B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
 - E Didattico
 - G Giardini botanici

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

- H Trofei di caccia
- L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
- M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
- N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
- P Personale
- Q Circhi e mostre itineranti
- S Scientifico
- T Commerciale
- Z Zoo
- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
- Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

ALLEGATO II

1	1. li	mportatore	NOTIFICA DI IMPORTAZIONE	N.			
			Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio				
	2. 8	Stato membro di importazione	3. Data di importazione				
֝֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓֓֓֓֓֓֓֡֓֓֓֡֓֡	4. F	Paese di origine	5. Paese di (ri)esportazione				
ORIGINALE		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg)	8. Quantità			
5	Α	zione per le specie dell'appendice III CITES)	9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES		
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Nettomasse (kg)	8. Quantità			
	В	zione per le specie dell'appendice III CITES)	9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES		
1			11. Nome comune della specie	mune della specie			
		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	ı		
	С	zione per le specie dell'appendice III ĈITES)	9. Nome scientifico della specie	•	10. Appendice CITES		
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg)	8. Quantità			
	D	zione per le specie dell'appendice III CITES)	9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES		
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	tà		
	Ε	zione per le specie dell'appendice III CITES)	9. Nome scientifico della specie	Nome scientifico della specie			
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	ità		
	F	zione per le specie dell'appendice III ĈITES)	9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES		
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
	13.	Per gli esemplari suddetti, appartenenti alle specie di cui all'appendice III della CITES, accludo i documenti prescritti del paese (ri)esportatore.	14. Timbro ufficiale del competer	nte ufficio dog	ganale di frontiera		
		Firma dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato					

- 1. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
- 4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
- 5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
- 6. La descrizione deve essere il più possibile precisa.
- 9. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell'allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
- 10. Indicare III per le specie riportate nell'appendice III della CITES.
- 12. Indicare la lettera (C o D) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
- 13. L'importatore deve presentare all'ufficio doganale di introduzione nell'Unione l'originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l'importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell'appendice III CITES del paese di (ri)esportazione.
- 14. L'ufficio doganale trasmette l'originale (formulario n. 1) timbrato all'organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l'importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio					
3. Data di importazione					
pendice CITES					
egato UE					
pendice CITES					
egato UE					
pendice CITES					
egato UE					
pendice CITES					
12. Allegato UE					
ntità					
pendice CITES					
egato UE					
pendice CITES					
egato UE					
i frontiera					

ΙT

- 1. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
- 4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
- 5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
- 6. La descrizione deve essere il più possibile precisa.
- 9. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell'allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
- 10. Indicare III per le specie riportate nell'appendice III della CITES.
- 12. Indicare la lettera (C o D) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
- 13. L'importatore deve presentare all'ufficio doganale di introduzione nell'Unione l'originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l'importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell'appendice III CITES del paese di (ri)esportazione.
- 14. L'ufficio doganale trasmette l'originale (formulario n. 1) timbrato all'organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l'importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.

ALLEGATO III

C	UNIONE E	UROPEA		CERTIFIC	ATO PER M	OSTRA ITINERANTE		
					Origi	nale		
	ENZIONE SUL COMMERCIO FLORA E DI FAUNA SELV			1. Certificato n.		2. Valido fino al		
	orietario dell'esemplare/degli e egistrazione)	semplari (no	me, domicilio e paese	4. Organo di gestione em	nittente			
	Firma del proprietario							
5. Anno	otazioni particolari							
d	 a) Valido per movimenti transfrontalieri multipli e per l'esposizione degli esemplari al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale. b) L'esemplare o gli esemplari cui si riferisce il presente certificato non possono essere venduti o in altro modo trasferiti, in conformità 							
d c c	del regolamento (CE) n. 338/97, se non nello Stato in cui la mostra si svolge ed è registrata. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito dal proprietario all'organo di gestione emittente. c) Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo.							
c) II	l presente certificato non è	valido se n	on è accompagnato da	ı un foglio aggiuntivo.				
	d) Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili agli esemplari certificati, e in particolare alla detenzione o al possesso di animali vivi.							
	ente certificato è valido soltanto della normativa IATA sul trasp			nformità delle linee guida p	oer il trasporto	o di animali vivi o, in caso di trasporto		
6. Paes	se di importazione		7. Scopo dell'operazion	ne 8. Timbro di sicurezza n.				
Vari			Q					
	ne scientifico (genere e specie e comune della specie	е) е	10. Descrizione dell'es sesso)	se!mplare/degli esemplari	(compresi m	arcature o numeri identificativi, età,		
11. Qu	antità	12. Append	I lice CITES	13. Allegato UE		14. Origine		
15. Pa	ese di origine	ine 16. Numero e data della licenza		17. Numero di registrazi della mostra	ione	Data di acquisizione (in caso di esemplare originario di uno Stato membro dell'Unione)		
19. II p	19. Il presente certificato è rilasciato da:							
	Luogo		Data		Firma	a e timbro ufficiale		
20. Alt	re condizioni							
21. Vis	sto della dogana (cfr. foglio ag	giuntivo)						

- 1. Il certificato deve recare un numero di serie unico assegnato dall'organo di gestione emittente.
- 2. Il termine massimo di validità del documento è limitato a tre anni dalla data del rilascio. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, la data di scadenza non può essere posteriore alla data indicata nel certificato equivalente rilasciato da quel paese.
- 3. Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell'esemplare cui si riferisce il certificato. In mancanza della firma del proprietario il certificato non è valido.
- 4. La denominazione, l'indirizzo e il paese dell'organo di gestione emittente devono essere prestampati sul formulario
- 5. Questa casella prestampata serve ad indicare la validità del certificato per movimenti transfrontalieri multipli ai soli fini della mostra e per l'esposizione dell'esemplare al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, e a precisare che il certificato non deve essere ritirato ma deve rimanere al proprietario e circolare insieme all'esemplare. La casella può essere utilizzata anche per giustificare l'omissione di determinate informazioni.
- 6. Questa casella è prestampata per indicare che i movimenti transfrontalieri sono autorizzati verso qualsiasi paese che accetti il presente certificato nell'ambito della propria legislazione nazionale.
- 7. Nella casella è prestampato il codice Q, relativo a circhi e mostre itineranti.
- 8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.
- 9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 10. Descrivere nel modo più preciso possibile l'esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali ecc.) idonei a consentire alle autorità della parte in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell'esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.
- 11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi, normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l'annotazione «cfr. inventario allegato».
- 12. Indicare l'appendice della convenzione CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.
- 13. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.
- 14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l'origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo qualora tali esemplari siano stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.
 - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

- U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
- O Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi altro codice).
- 15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.
- 18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
- 19. Da compilare a cura del funzionario che rilascia il certificato. Il certificato può essere rilasciato unicamente dall'organo di gestione del paese in cui è basata la mostra e solo previa comunicazione a tale organo da parte del proprietario della mostra di tutti i dati relativi all'esemplare. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, il certificato può essere rilasciato unicamente dall'organo di gestione del paese di prima destinazione. Il nome del funzionario che rilascia il certificato deve essere indicato per esteso. Il timbro, la firma e l'eventuale numero del timbro di sicurezza devono essere chiaramente leggibili.
- Questa casella è utilizzabile per indicare gli estremi della legislazione nazionale o per specificare le altre condizioni particolari applicate dall'organo di gestione emittente al movimento transfrontaliero degli esemplari.
- 21. Questa casella prestampata rinvia al foglio aggiuntivo allegato, nel quale devono essere indicati tutti i movimenti transfrontalieri.

Fermo restando quanto indicato nella casella 5, alla scadenza il presente documento deve essere restituito all'organo di gestione emittente.

Il titolare o il suo rappresentante autorizzato deve consegnare l'originale del presente certificato (formulario n. 1) — ed eventualmente il certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo — a fini di verifica, e presentare il foglio aggiuntivo o (qualora il certificato sia rilasciato sulla base di un certificato equivalente di un paese terzo) i due fogli aggiuntivi e le rispettive copie ad un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Dopo aver compilato il foglio o i fogli aggiuntivi, l'ufficio doganale restituisce l'originale del presente certificato (formulario n. 1), l'originale del certificato eventualmente rilasciato dal paese terzo e il foglio o i fogli aggiuntivi al titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette una copia vistata del foglio aggiuntivo del certificato rilasciato dall'organo di gestione dello Stato membro all'organo di gestione competente, secondo quanto prescritto dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 865/2006.

IT

CTA UNIONE E	UROPEA		CERTIFICA	ATO PER M	OSTRA ITINERANTE			
			Copia per	r l'organo di	gestione emittente			
CONVENZIONE SUL COMMERCIO CIE DI FLORA E DI FAUNA SELV ZIONE			1. Certificato n.		2. Valido fino al			
Proprietario dell'esemplare/degli e di registrazione)	esemplari (no	me, domicilio e paese	4. Organo di gestione em	ittente				
Firma del p	proprietario							
5. Annotazioni particolari		-						
	a) Valido per movimenti transfrontalieri multipli e per l'esposizione degli esemplari al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale.							
b) L'esemplare o gli esemplari cui si riferisce il presente certificato non possono essere venduti o in altro modo trasferiti, in conformità del regolamento (CE) n. 338/97, se non nello Stato in cui la mostra si svolge ed è registrata. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito dal proprietario all'organo di gestione emittente.								
c) Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo.								
	d) Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili agli esemplari certificati, e in particolare alla detenzione o al possesso di animali vivi.							
Il presente certificato è valido soltante aereo, della normativa IATA sul trasp			nformità delle linee guida p	er il trasporto	o di animali vivi o, in caso di trasporto			
6. Paese di importazione		7. Scopo dell'operazion	ne	di sicurezza n.				
Vari		Q						
Nome scientifico (genere e spec comune della specie	cie) e nome	10. Descrizione dell'es so)	emplare/degli esemplari (co	ompresi maro	cature o numeri identificativi, età, ses-			
11. Quantità	12. Append	dice CITES	13. Allegato UE		14. Origine			
15. Paese di origine	16. Numero	o e data della licenza	17. Numero di registraz della mostra	ione	Data di acquisizione (in caso di esemplare originario di uno Stato membro dell'Unione)			
19. Il presente certificato è rilasciato	da:							
Luogo		Data		Firma	a e timbro ufficiale			
20. Altre condizioni								
21. Visto della dogana (cfr. foglio aç	ggiuntivo)							

CTS UNIONE E	CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE						
CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPE- CIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTIN- ZIONE			Domanda				
Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)			4. Organo di gestione emittente				
Firma del pr	roprietario						
6. Paese di importazione	Paese di importazione 7. Scopo dell'operazio			8. Timbro	di sicurezza n.		
Vari		Q					
Nome scientifico (genere e speci comune della specie	emplare/degli esemplari (co	ompresi marc	cature o numeri i	dentificativi, età, ses-			
11. Quantità	12. Append	dice CITES	13. Allegato UE				
15. Paese di origine	5. Paese di origine 16. Numero e data della licenza			ione	esemplare	quisizione (in caso di originario di uno bro dell'Unione)	
19. Richiedo con la presente il certifi	icato di cui s	sopra.					
Osservazioni			Accludo la documentazione giustificativa prescritta e dichiaro che per quanto di mia conoscenza le informazioni fornite sono corrette e veritiere. Dichiaro che in precedenza non è stata respinta alcuna domanda di certi- ficato relativa agli esemplari sopra indicati				
			Firma				
	Nome del richiedente						
Gli animali vivi devono essere traspor CITES per il trasporto e la preparazio vivi o, in caso di trasporto aereo, delle pubblicate dalla IATA (Associazione	one al traspo e norme cond	rto di animali selvatici cernenti gli animali vivi					
The same with the same of the			Luogo e data				

- Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell'esemplare cui si riferisce il certificato (non del suo rappresentante). In mancanza della firma del proprietario il certificato non è valido.
- 8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.
- 9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 10. Descrivere nel modo più preciso possibile l'esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali ecc.) idonei a consentire alle autorità della parte in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell'esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.
- 11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi, normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l'annotazione «cfr. inventario allegato».
- 12. Indicare l'appendice della convenzione CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
- 13. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
- 14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l'origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo qualora tali esemplari siano stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.
 - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
 - O Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi
- 15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo (ossia un paese che non fa parte dell'Unione europea), la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.
- 18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
- 19. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

ALLEGATO IV

	EUROPEA	1	CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE						
CIE	CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI			CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE					
*	FAUNA	SELVATIC		FC	OGLIO AG	GIUNTIVO			
				Pagin	а	_ di			
Certificato originale n				4. Organo di gestione	emittente				
8. Timbro di sicurezza r	۱.								
3. Proprietario dell'esem	plare/degl	i esemplari	(nome, domicilio e p	naese di registrazione)					
Ufficio doganale di importazione	Data	Firma	Timbro ufficiale	Ufficio doganale di (ri)esportazione	Data	Firma	Timbro ufficiale		
Ufficio doganale di importazione	Data	Firma	Timbro ufficiale	Ufficio doganale di (ri)esportazione	Data	Firma	Timbro ufficiale		
		Firma	Timbro ufficiale	Ufficio doganale di			Timbro ufficiale		
importazione				(ri)esportazione					
Ufficio doganale di	Date	- Firms	Tasker officials	Ufficio doganale di	Data		Timbro ufficiale		
importazione	Data	Firma	Timbro ufficiale	(ri)esportazione	Data	Firma	Timbro uniciale		
Liffing december di	- Date	<u> Firms</u>	Timber officials	Liffigle degenele di	Data	- Cinna	Timber officials		
Ufficio doganale di importazione	Data	Firma	Timbro ufficiale	Ufficio doganale di (ri)esportazione	Data	Firma	Timbro ufficiale		
Liffinio degenale di	- Dotte	Closes	Timbre differen	Iffinia daggarata di	Date	Finns	Timber official.		
Ufficio doganale di importazione	Data	Firma	Timbro ufficiale	Ufficio doganale di (ri)esportazione	Data	Firma	Timbro ufficiale		

ALLEGATO V

1	1. T	itolar	е					CE	ERT	IFICAT	0					N.
								Va	alido	o solo	sul te	rritorio	dell'Unione	europea		
] (Certifica	to di a	cquisiz	ione legale			
] (Certifica	to per	attività	commerciali			
] (Certifica	to per	sposta	mento di ese	emplari vivi		
								86	35/2	006 de	lla Co	mmis	sione relativ		one delle	nento (CE) n. specie di flora ercio
NALE					presso il e di cui a		ranno custoditi gli eser A	m- 3.	Orç	gano di	gestio	one em	ittente			
ORIGINALE					semplari (imali vivi)		i marcature, sesso, da	ta 5.	Ма	issa ne	tta (kg)		6. Quantità		
								7.	App	pendice	CITE	S	8. Allegato	UE	9. Origin	ie
								10.). P	aese d	i origir	ne				
								11.	1. N.	. licenza	а			12. Data di	rilascio	
1	16.	Nom	e sc	entifico d	lella spec	ie						13. 5	Stato membro	di importazio	ne	
	17.	Nom	е со	mune del	la specie	(se disp	onibile)	14	4. N	lumero	di do	cument	0	15. Data di	rilascio	
	18.	Si ce	ertific	a che gli	esemplar	i soprade	escritti:	'						1		
		a)		sono sta	ıti preleva	ti dall'am	biente naturale in conf	ormità	del	la norm	nativa	vigente	nello Stato	membro che r	ilascia il c	ertificato
		b)		sono es	emplari a	bbandon	ati o fuggiti, raccolti in	confo	ormi	ità della	a norm	nativa v	igente nello	Stato membre	o che rila	scia il certificato
		c)		sono na	ti o alleva	ti in catti	vità o riprodotti artificia	lmente	Э							
		d)		sono sta	ti acquisi	ti o introc	lotti nell'Unione in conf	ormità	del	lle disp	osizior	ni del r	egolamento (CE) n. 338/97	del Cons	siglio
		e)		sono sta	iti acquisi	ti o introd	dotti nell'Unione prima	del 1°	giu	igno 19	97 in	confor	mità del rego	lamento (CEE) n. 3626	82 del Consiglio
		f)		sono sta	iti acquisi	ti o introc	lotti nell'Unione prima	del 1°	ger	nnaio 19	984 in	confor	mità delle dis	sposizioni CITI	ES	
		g)					lotti nello Stato membro CITES vi divenissero a			scia il c	ertifica	to prim	na che le disp	oosizioni dei re	egolament	i (CE) n. 338/97,
	19.	II pre	esent	e certifica	ato è rilas	ciato al f	ine di:									
		a)		specie ir	n questior	ne .	re da (ri)esportare è s							J		
				paragraf	o 1, del r	egolamer	ncati nell'allegato A de nto (CE) n. 338/97									,
				commer	ciali di cu	i all'artico	cati nell'allegato A dest lo 8, paragrafo 1, del	regolar	mer	nto (CE) n. 33	88/97				
					Ü		so per il progresso dell									•
		e)			lsiasi altro		nell'Unione di un esem to	ipiare v	VIVO	elerica	to neii	anegai	o A dalla loca	anta mulcata ne	ena ncenz	a di importazione
	Cer	tifica	to va	alido unio	camente	per il tit	olare indicato nella c	asella	ı 1					Sì [No 🗖
	20.	Anno	otazio	ni partico	olari											
	No	me c	lel fu		che rilas	cia l'autoi	rizza-	Luo	go (e data				Firma	a e timbro	

- 1. Indicare nome e indirizzo completi del titolare del certificato, ad esclusione dei rappresentanti.
- Da compilarsi esclusivamente qualora la licenza di importazione prescriva il luogo in cui gli esemplari in questione devono essere custoditi, o qualora esemplari prelevati dall'ambiente naturale di uno Stato membro debbano obbligatoriamente essere custoditi presso un indirizzo autorizzato.

Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione (cfr. casella 19).

- 4. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 5/6. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.
- Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.
- 9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
 - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
 - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
 - O Esemplari pre-convenzione (1)
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
- 10-12. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
- 13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.
- Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

IT]
----	---

1. Ti									
	itola	re		CERTIFICATO					N.
				Valido solo sul te	rritori	o dell'Unione	europea		
				☐ Certificato di a	acquisi	zione legale			
				☐ Certificato per	attivit	à commerciali			
				☐ Certificato per	spost	amento di ese	mplari vivi		
				Regolamento (CE 865/2006 della Co e di fauna selvation	mmis	sione relativi	alla protezio	one delle	specie di flora
			ntorizzato presso il quale saranno custoditi gli esem ella specie di cui all'allegato A	- 3. Organo di gestic	one en	nittente			
			e degli esemplari (compresi marcature, sesso, dat per gli animali vivi)	a 5. Massa netta (kg)		6. Quantità		
				7. Appendice CITE	S	8. Allegato l	JE	9. Origin	е
				10. Paese di origin	ne	'		'	
				11. N. licenza			12. Data di	rilascio	
16.	Nor	ne sc	entifico della specie		13.	Stato membro	di importazio	ne	
17.	Nor	ne co	mune della specie (se disponibile)	14. Numero di doc	cumen	to	15. Data di	rilascio	
	a)		a che gli esemplari sopradescritti: sono stati prelevati dall'ambiente naturale in confo		•				
	b)		sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in		nativa	vigente nello	Stato membr	o che rila	scia il certificato
	c) d)		sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificiali sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione in confo		ni del I	regolamento ((CE) n 338/97	del Cons	ialio
	e)		sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima d	·		•	•		-
l .	f)		sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima d	0 0		•	`	,	· ·
!	g)		sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero ap		ito prir	na che le disp	osizioni dei re	egolament	(CE) n. 338/97,
19.	ll pr	esent	e certificato è rilasciato al fine di:						
	a)		confermare che l'esemplare da (ri)esportare è sta specie in questione	to acquisito in confor	mità d	della normativa	a vigente in r	materia di	protezione della
	b)		esentare gli esemplari elencati nell'allegato A des paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97						
'	c)		esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destin commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del re			o senza fini di	alienazione d	lai divieti r	elativi alle attività
	d)		destinare gli esemplari all'uso per il progresso della						•
1	e)		autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esempo in qualsiasi altro certificato	plare vivo elencato nell'	'allega	to A dalla loca	llità indicata n	ella licenza	a di importazione

3	1. F	Richi	edent	e		CERT	IFICATO					N.	
						Valido	solo sul te	rritorio	dell'Unione	europea			
						Certificato per spostamento di esemplari vivi							
						Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) r. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flor e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio							
										itrollo del lo	ro comme	ercio	
DOMANDA					izzato presso il quale saranno custoditi gli esem- specie di cui all'allegato A	3. Orç	gano di gestic	ne em	ittente				
2	ı				egli esemplari (compresi marcature, sesso, data gli animali vivi)	5. Ma	ssa netta (kg)		6. Quantità			
						7. App	pendice CITE	S	8. Allegato L	JE 9. Origin		е	
						10. P	aese di origin	ie					
3						11. N.	licenza			12. Data di r	rilascio		
	16.	Noi	me so	ienti	fico della specie			13. S	Stato membro	di importazior	ne		
	17.	Noi	ome comune della specie (se disponibile) 14. Numero di documento 15. Data di					15. Data di	di rilascio				
	18.	Cer	rtifico	che	gli esemplari sopradescritti:				'				
		a)		SOI	no stati prelevati dall'ambiente naturale in conform	nità del	la normativa v	/igente	nello Stato m	nembro che ri	lascia il c	ertificato	
		b)		SOI	no esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in co	onformi	tà della norm	ativa v	vigente nello s	Stato membro	che rilas	scia il certificato	
		c)		SOI	no nati o allevati in cattività o riprodotti artificialme	ente							
		d)		SOI	no stati acquistati o introdotti nell'Unione in confor	rmità d	elle disposizio	ni del	regolamento ((CE) n. 338/9	7 del Con	siglio	
		e)		SOI	no stati acquistati o introdotti nell'Unione prima de	el 1º giu	ugno 1997 in	confor	mità del regol	amento (CEE)) n. 3626/	82 del Consiglio	
		f)		SOI	no stati acquistati o introdotti nell'Unione prima de	el 1º ge	ennaio 1984 ir	n confo	ormità delle di	sposizioni CIT	ΓES		
		g)			no stati acquistati o introdotti nello Stato membro d EE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero appli		scia il certifica	ato prin	na che le disp	osizioni dei re	egolamenti	(CE) n. 338/97,	
	19.	Chi	edo u	ın ce	ertificato al fine di:								
		a)		COI	nfermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato ecie in questione	acquis	stato in confo	rmità d	lella normativa	a vigente in n	nateria di	protezione della	
		b)			entare gli esemplari elencati nell'allegato A destir ragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97	nati all'a	alienazione da	ai divie	ti relativi alle	attività comm	erciali di	cui all'articolo 8,	
		c)		ze: atti	sentare gli esemplari elencati nell'allegato A dest vità commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1,	tinati al del reg	l'esposizione polamento (CE	al pub E) n. 3	blico senza fi 38/97	ni di alienazio	one dai d	ivieti relativi alle	
		d)		de	stinare gli esemplari all'uso per il progresso della s	cienza	/ allevamento	o ripro	duzione / ricer	ca o istruzion	e o altri so	copi non dannosi	
		e)			orizzare lo spostamento nell'Unione di un esempla n qualsiasi altro certificato	are vivo	elencato nell'	allegat	o A dalla local	ità indicata ne	ella licenza	a di importazione	
	20.	Anr	notazi	oni p	particolari		per quanto d e veritiere. D	di mia Dichiar	conoscenza	le informazio cedenza non	oni fornite è stata r	e dichiaro che e sono corrette espinta alcuna	
	No	ome	del fu	ınzio	nario che rilascia l'autorizza- zione	Luogo	e data			Firma	e timbro		

ΙT

- 1. Indicare nome e indirizzo completi del richiedente il certificato, ad esclusione dei rappresentanti.
- Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.
- 4. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 5/6. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 7. Indicare il numero dell'appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
- 8. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
- 9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
 - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
 - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
 - O Esemplari pre-convenzione (1)
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
- 10-12. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
- 13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.
- Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 18. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

ALLEGATO VI

	Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione
	Articolo VII, paragrafo 6 MATERIALE SCIENTIFICO
1. Contenuto:	
2. Mittente (nome e indirizzo completi):	
3. Numero di registrazione:	0000
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	
5. Numero di registrazione: Etichetta n.:	
Parte da restituire all'organo di gestione subit	o dopo la compilazione
Numero di registrazione del mittente Numero di registrazione del destinatario	
Contenuto:	